

Regolamento Comunale
per la Promozione e l' Attuazione
dell' Autocompostaggio

Indice

Art.1 – Definizione di Autocompostaggio	pag.3
Art.2 – Requisiti per fare attività di Autocompostaggio	pag.3
Art.3 – Promozione del Autocompostaggio	pag.3
Art.4 – Metodi alternativi di Autocompostaggio consentiti	
Art.5 – Materiali da avviare a compostaggio, materiali da evitare e buone regole	pag.4
Art.6 – Il giusto luogo dove fare Autocompostaggio	pag.4
Art.7 – Applicazione della riduzione percentuale sulla Tassa Rifiuti e verifica dell' attività	pag.5
Art.8 – Richiesta della compostiera e adesione al progetto di Autocompostaggio	pag.5
Art.9 – Utenze commerciali	pag.6
Art. 10 – Attività di recupero complementari all' Autocompostaggio	pag.6
Art.11 – Modifiche al presente regolamento	pag.6

Art.1 – Definizione di autocompostaggio

1. Il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio l' autocompostaggio della frazione verde organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche.

Art.2 – Requisiti per fare attività di autocompostaggio

1.I requisiti per fare autocompostaggio sono i seguenti:

- disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. E' consentito anche l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purchè siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio;
- essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della Tassa Rifiuti.

Art.3 – Promozione dell' autocompostaggio

1. Al fine di dare massima diffusione all'attività di autocompostaggio, il comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta un numero limitato di compostiere in comodato gratuito anche previo svolgimento di bando per l'assegnazione delle stesse basato su criteri preferenziali quali maggior numero dei componenti del nucleo familiare, maggior numero dei metri quadri del giardino e cronologia della richiesta della compostiera in comodato gratuito. E' facoltà del comune acquistare in futuro nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze.

Art.4 – Metodi alternativi di autocompostaggio consentiti

1. Sono considerate valide per l'attività di autocompostaggio le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune:

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.
- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

Art.5 – Materiali da avviare a compostaggio, materiali da evitare e buone regole

1. I materiali da recuperare e trasformare attraverso l' autocompostaggio sono:

- Bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
- Gusci d'uova, pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste;
- Fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
- Avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;
- Piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature;
- Trucioli, segatura e cenere di legna.

2.Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e richiamare piccoli animali e per questo sono ammessi solo in piccole quantità);
- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
- Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
- Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere prima di avviare a compostaggio).

3. Per fare un buon compost le regole di base sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco- umido);
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
- areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d' aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
- utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

Art.6 – Il giusto luogo dove fare autocompostaggio

1. Il luogo dove fare autocompostaggio deve essere di piena disponibilità dell'utenza. Deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. Inoltre esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal comune per la verifica di cui al successivo Art.7 comma 2.

2. Il comune, al fine di consentire l'attività anche a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previo stipula di apposite convenzioni.

Art.7 – Applicazione della riduzione percentuale sulla Tassa Rifiuti e verifica dell' attività

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di autocompostaggio hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla Tassa Rifiuti, il cui importo viene deciso annualmente dall'amministrazione comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento al servizio di raccolta e trattamento. Tale importo potrà essere anche maggiorato se supportato da risultati positivi accertati. Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della Tassa Rifiuti.

2. Lo sconto percentuale sulla Tassa Rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

3. Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di autocompostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla Tassa Rifiuti.

4. Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di autocompostaggio.

Art.8 – Richiesta della compostiera e adesione al progetto di autocompostaggio

1. Per aderire al progetto di autocompostaggio attivato dal comune sul proprio territorio e richiedere la compostiera è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta reperibile presso gli uffici comunali e consegnarlo all'ufficio protocollo nei tempi e modalità previsti, nel caso il comune lo abbia indetto, nel bando di assegnazione delle compostiere. Nel caso in cui il modulo di richiesta viene inoltrato a bando concluso, il comune provvederà ugualmente a stilare una lista dei richiedenti che verranno successivamente contattati dal personale appositamente incaricato per la consegna della compostiera fino ad esaurimento scorte e l'illustrazione del procedimento di autocompostaggio. Nel caso in cui il modulo di richiesta viene inoltrato a compostiere esaurite, le utenze interessate verranno contattate ed informate della possibilità di attivare l'autocompostaggio attraverso uno dei metodi alternativi all'utilizzo della compostiera riportati all' Art.4 e riconosciuti validi ai fini dello sconto percentuale sulla Tassa Rifiuti.

2. Come riportato nel modulo di adesione al progetto di autocompostaggio, è facoltà dell'utente richiedere la compostiera se ancora disponibile oppure soltanto l'adesione al progetto usufruendo ugualmente dello sconto sulla Tassa Rifiuti attraverso l'utilizzo di uno dei metodi alternativi riportati al precedente Art. 4.

3. Al fine di consentire un corretto svolgimento dell'attività da parte delle utenze, il comune provvede, durante il primo anno di attività, a monitorare e supportare l'attività di autocompostaggio avvalendosi di personale appositamente incaricato di idonea e comprovata esperienza.

4. Le richieste di adesione, ai fini del riconoscimento pieno dello sconto percentuale sulla Tassa Rifiuti, dovranno pervenire entro il 1 Marzo di ogni anno. Alle richieste pervenute successivamente

alla predetta data sarà riconosciuto uno sconto percentuale pari al 50% di quello annuale: E' facoltà del comune riconoscere lo sconto percentuale in dodicesimi, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

5. Le utenze domestiche che conducono l'attività di autocompostaggio non possono conferire i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse a questa attività al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dello sconto percentuale sulla Tassa Rifiuti. Nel caso in cui il Comune attivi la raccolta differenziata domiciliare, alle utenze compostatrici non viene fornito il contenitore per la raccolta della frazione organica, nè verrà erogato il servizio di raccolta della frazione organica. Eventuali rifiuti organici eccedenti, soprattutto in riferimento ad avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in generale, dovranno essere conferiti nell' indifferenziato, o in alternativa presso le isole ecologiche, seguendo le indicazioni dell'ente gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti.

Art.9 – Utenze commerciali

1. Per quanto concerne le utenze commerciali come aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc, esse potranno attivare l'autocompostaggio alle condizioni stabilite nei commi precedenti. Ai fini dello sconto sulla Tassa Rifiuti, tali attività saranno considerate utenze domestiche standard, prendendo a riferimento i consumi di un nucleo familiare dichiarato nel modulo di richiesta. Le quantità di rifiuti organici in eccedenza, soprattutto in riferimento agli avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in generale provenienti dalla attività commerciale dovranno essere conferiti al servizio di raccolta della nettezza urbana utilizzando appositi contenitori.

Art. 10 – Attività di recupero complementari all' autocompostaggio

1. E' ammessa come attività complementare all' autocompostaggio quella relativa al recupero dei rifiuti verdi organici attraverso l'utilizzo di animali da cortile e da allevamento quali galline, capre, pecore, ecc., a cui vengono somministrati come cibo, a patto che, al pari dell'autocompostaggio, ne sia verificata la reale sussistenza.

Art.11 – Modifiche al presente regolamento

1. Il comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.